SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1954

(24ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti » **(722)** (*D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 287, 289, 290, 292, 297, 298, 299, 301, 307
ANGELINI 292, 293, 294, 304
BARBARESCHI 306
BITOSSI 291, 293, 294, 295, 307
BOCCASSI 292, 294, 297, 303
BOLOGNESI 288, 292, 293
BOSI . 290, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 303
DE BOSIO 289, 294
GRAVA, *relatore* . . 288, 290, 292, 296, 301. 303, 306, 307
MARIANI . . . . . , 304
MARINA . . . . . , 305
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 295, 296, 300
SPALLICCI 305

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fiore e Zucca, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Boccassi e Bosi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti » (722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti », già approvato dalla Camera dei deputati. Nell'ultima seduta eravamo giunti all'approvazione dell'articolo 22. Passiamo quindi all'esame degli articoli successivi:

Art. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse

mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il contributo, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 22, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei precedenti comma risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Il contributo, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 22, è fissato per il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 *pro capite*.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 22, possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 22 è fissato, accertato e riscosso con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso ed è versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il contributo di cui alla lettera *d*) dell'articolo 22, determinato dalle Casse mutue comunali, è accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente.

I contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.

BOLOGNESI. Gli Enti comunali di assistenza non sono stati creati per i fini che si vogliono loro attribuire con questo articolo. Io che sono consigliere comunale della città di Adria posso dire che quando martedì scorso si è discusso in sede di Consiglio comunale un ordine del giorno che concerneva proprio tale questione, lo stesso Sindaco ha comunicato che i fondi assegnati all'E.C.A. per l'anno 1954-55 saranno sensibilmente diminuiti in confronto degli anni scorsi; quando si pensi che nel comune di Adria circa il 70 per cento della popolazione è iscritta negli elenchi dei poveri, non so proprio come l'E.C.A. di Adria potrà reperire i fondi per assolvere oltre che ai suoi compiti istituzionali anche a questo nuovo che gli si impone, di sostituirsi ai coltivatori diretti nel pagamento del contributo assistenziale. Questa è un'altra ragione per cui noi sentiamo il dovere di votare contro questo articolo e specialmente contro il suo ultimo comma.

GRAVA, *relatore*. Vorrei ricordare al senatore Bolognesi che il testo dell'articolo 24 nel-

l'altro ramo del Parlamento è stato concordato da tutti i componenti la Commissione; ora mi sembra strano che dopo quell'accordo tra tutte le parti politiche nella Commissione della Camera, accordo intervenuto dopo una lunga e particolareggiata discussione, si venga ancora a dichiarare inaccettabile il testo dell'articolo 24. Io so bene che gli E.C.A. non sono stati costituiti per lo scopo che ad essi si attribuisce con questo disegno di legge e perciò ho pregato i rappresentanti dei Comuni perchè facciano opera persuasiva nei confronti degli E.C.A. affinchè tali enti vengano in aiuto dei coltivatori diretti che versano in condizioni economiche di particolare gravità. Le osservazioni del senatore Bolognesi mi sembrano perciò superate.

DE BOSIO. Dichiaro di votare in favore dell'articolo 24 ed in particolare del suo ultimo comma perchè se è vero che gli E.C.A. non sono stati costituiti con i compiti che ad essi si vogliono affidare con questo disegno di legge, quando una nuova legge attribuisce ad un ente nuovi compiti, nello stesso momento quell'ente è obbligato ad adempiere i doveri ad esso attribuiti dalla legge. Quando questo disegno di legge sarà diventato legge, sara compito e dovere del Ministero dell'interno di far sì che gli E.C.A. abbiano i fondi necessari. Mi sembra che già nella discussione generale noi abbiamo espresso questo voto in modo unanime.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 25.

Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22, è ammesso ricorso in conformità alle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato articolo 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori.

In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

(*È approvato*).

Art. 27.

Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza di malattia.

In relazione a questo articolo 27 i senatori Bosi, Merlin Lina e Boccassi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione del lavoro, emigrazione e previdenza sociale del Senato della Repub-

blica, esaminato l'articolo 27 del disegno di legge sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti; ravvisata la necessità di chiarire autenticamente il suo contenuto, nell'intento di agevolarne l'applicazione, afferma che la esclusione dall'obbligo di cui all'articolo 1, è limitata a coltivatori diretti e familiari che godono dell'assistenza di malattia ad altro titolo in funzione di altra qualificazione di categoria; che, pertanto, non debbano ritenersi esclusi dall'obbligo dell'assicurazione i componenti la famiglia, allorchè il diritto alle prestazioni di malattia, per altro titolo, sussiste soltanto per il capo-famiglia (piccoli coloni e compartecipanti familiari, braccianti occasionali ed eccezionali) ».

BOSI. Mi sembra che, trovandoci in seno alla Commissione del lavoro, non ci dovrebbe essere bisogno di illustrare tale ordine del giorno poichè penso che i colleghi abbiano compreso molto bene di che cosa si tratta. Oggi nell'agricoltura abbiamo delle situazioni miste di coltivatori diretti i quali, pur possedendo della terra per conto proprio, talvolta conducono qualche altro pezzetto di terra per conto di altri sotto forma di particolari contratti, e qualche altra volta vanno a fare occasionalmente delle giornate di lavoro come braccianti. Allora è chiaro che sotto l'aspetto di coloni o braccianti occasionali essi hanno diritto ad usufruire delle prestazioni che la legge in questi casi stabilisce a favore di dette categorie; però vi sono dei casi in cui tali prestazioni sono concesse soltanto a favore del capo-famiglia che come lavoratore esercita una determinata mansione di carattere appunto occasionale o supplementare mentre i componenti la famiglia per legge non godono dei diritti concessi al capo-famiglia. È chiaro che in casi del genere il coltivatore diretto il quale sia stato prima occasionalmente bracciante, per esempio, e che aveva o che potrebbe ricevere tuttora le prestazioni appunto come bracciante occasionale, rientra, per noi, nella categoria dei coltivatori diretti assistiti per la legge che stiamo esaminando, intendendo l'assistenza estesa anche ai suoi familiari. Se non si chiarisse questo il coltivatore diretto ed i suoi familiari resterebbero esclusi innanzitutto perchè la legge precedente che dava diritto di assistenza al genitore non assisteva i suoi familiari e poi perchè in questo caso specifico, se applicassimo l'articolo 27, i familiari resterebbero esclusi definitivamente.

Si tratta di una questione che è già venuta in luce durante la precedente discussione e penso che non ci debba essere da parte dei colleghi alcuna obiezione per chiarirla nel senso da noi proposto con l'ordine del giorno.

GRAVA, *relatore*. Io rilevo che il collega Bosi ha prospettato un'ipotesi che non può essere realizzata per la semplice ragione che, considerando la lettera e lo spirito della legge, il capo-famiglia non può essere escluso dall'assistenza malattia. Infatti è il capo famiglia il quale come titolare del diritto deve essere iscritto e deve avere la prestazione; il caso inverso non può mai verificarsi. Se un componente la famiglia presta la sua opera per contratto con altro proprietario o come bracciante, se non sarà assistito in forza di questa legge come familiare, avrà diritto quale bracciante o comunque quale prestatore d'opera all'assistenza da parte di terzi. Se noi approvassimo l'ordine del giorno che è stato proposto sovvertiremmo l'articolo 1 del disegno di legge e quindi il criterio generale dell'obbligo dell'assistenza malattia per il capo famiglia non in quanto capo di una famiglia di lavoratori, ma in quanto titolare del diritto di proprietà o titolare del contratto di locazione, ecc. Tutti gli altri componenti la famiglia derivano il loro diritto dal diritto originario del capo famiglia. Io perciò vorrei pregare i presentatori di volere modificare il testo dell'ordine del giorno poichè il testo attuale, è, a mio parere, inaccettabile.

PRESIDENTE. Alla fine dell'esame degli articoli del disegno di legge sarà opportuno che la Commissione con un suo ordine del giorno apporti alcuni chiarimenti al testo del disegno di legge. Io proporrei perciò di rinviare a quel momento anche la precisazione contenuta nell'ordine del giorno presentata dai senatori Bosi, Merlin Lina e Boccassi.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 27. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 28.

La convenzione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

(*È approvato*).

Art. 29.

Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.

La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.

Il voto sarà valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligenti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

La sostituzione, a causa di decadenza o dimissione di componenti dei singoli organi elettivi, sarà effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti:

il primo dei senatori Bosi, Bolognesi, Bitossi e Mariani, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« La scheda deve contenere le liste dei candidati presentati ciascuno da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente di trenta presentatori »;

il secondo, dai senatori Bitossi, Bolognesi, Mariani, Mancino e Barbareschi, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« La proclamazione degli eletti avverrà sulla base dello scrutinio di liste secondo il sistema proporzionale. Ad ogni lista verranno assegnati tanti posti quanti risultano dai quozienti contenuti nel numero dei voti riportati. Gli eventuali posti non assegnati a pieno scrutinio per mancanza di quozienti interi, verranno assegnati in base alla utilizzazione dei resti. Il primo posto vacante verrà assegnato alla lista che disporrà di un maggior numero di voti extra quozienti e così via »;

il terzo, infine, dei senatori Barbareschi, Bosi, Mancino e Merlin, tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« Risulteranno eletti i candidati di ciascuna lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il voto sarà valido se espresso per una sola lista. Ogni elettore ha diritto ad esprimere nella lista votata la sua preferenza per non più di cinque candidati ».

BITOSSI. Il testo del disegno di legge dice al secondo comma: « La scheda deve contenere i nomi, di tutti i candidati presentati singolarmente o per gruppi, da non meno del cinque per cento degli elettori ecc. »; noi invece pro-

poniamo di sostituire questa dizione con l'altra: « La scheda deve contenere le liste dei candidati presentati ciascuno da non meno del cinque per cento degli elettori ecc. ».

L'interpretazione dell'articolo 29, così come è stato formulato, fa presupporre che ci siano dei nomi di candidati singoli mentre noi vorremmo dare a queste votazioni la maggiore possibile democraticità nel senso che tutti coloro che lo vogliano, possano presentare delle liste che esprimano determinati orientamenti. Si tratta, in sostanza, di una sfumatura la quale però ha la sua importanza poichè dalla dizione dell'articolo 29 si ritrae ora l'impressione che si tratti soltanto di presentare dei nomi. Quale è insomma l'interpretazione da dare al secondo comma dell'articolo? Forse quella per cui ogni singolo nominativo deve avere il 5 per cento degli elettori? È chiaro che questa sarebbe una interpretazione che farebbe pensare che si debba procedere alla votazione di nomi e non di liste, per la composizione del Consiglio.

BOLOGNESI. Il nostro emendamento tende ad evitare, contrariamente a quanto dispone l'articolo 29, che il 5 per cento degli elettori possa presentare più nomi.

Il secondo comma dell'articolo 29 infatti dice: « La scheda deve contenre i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi . . . ».

Secondo il nostro emendamento, invece, ogni candidato, ogni nome da inserire nella scheda deve essere presentato dal 5 per cento fino ad un numero comunque sufficiente di 30 iscritti.

ANGELINI. Non si può prescindere nella interpretazione di questo comma dall'esame dei commi successivi.

In sostanza si tratta di un sistema maggioritario.

Le osservazioni dei senatori Bitossi e Bolognesi possono sembrare giuste se ci fermiamo al secondo comma, ma se leggiamo tutto l'articolo anche il secondo comma risulta chiarissimo.

Se vogliamo modificare il secondo comma dobbiamo necessariamente modificare anche i commi successivi. In sede di discussione generale, alla quale sono intervenuto anche io, abbiamo chiaramente espresso i motivi per cui siamo favorevoli all'approvazione di questo articolo e ritengo non sia necessario ripeterli. Evidentemente non possiamo che approvare, così come è, il secondo comma dell'articolo 29 per essere coerenti con la formulazione dei successivi commi.

BOCCASSI. A mio avviso, con questo sistema di elezione dei Consigli delle mutue viene inferto un grave colpo alla democrazia elettorale perchè il sistema rappresenta un sistema totalitario escludendo i rappresentanti delle minoranze. Le minoranze infatti non possono avere alcun rappresentante nella lista dei 15 consiglieri perchè ciascun elettore ha diritto a votare su una sola lista che, come dice il secondo comma di questo articolo, deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati singolarmente o per gruppi; di modo che saranno eletti quelli che otterranno la maggioranza, con l'esclusione di qualsiasi voto di minoranza perchè liste di minoranza non se ne possono presentare. Per tali motivi, diciamo che il sistema è chiaramente antidemocratico e totalitario. Neanche nelle elezioni delle cariche direttive dei Consorzi agrari si è seguìto questo principio. Per quanto riguarda i Consorzi agrari, infatti, vengono presentate due liste: una di maggioranza ed una di minoranza. Non vedo perchè nelle elezioni delle Mutue comunali si voglia far sì che la minoranza non sia rappresentata.

PRESIDENTE. Data l'evidente connessione che vi è tra i vari commi dell'articolo 29 ritengo opportuno svolgere contemporaneamente i vari emendamenti ad essi presentati e sentire poi il parere del relatore.

GRAVA, *relatore*. Riconosco anche io il legame che vi è tra i vari commi dell'articolo; perciò concordo con quanto propone il Presidente.

BOLOGNESI. Indubbiamente modificando il secondo comma occorre modificare anche i successivi per evitare l'attuazione di questo sistema di elezione che non può definirsi che totalitario. Onorevoli colleghi, cosa avverrà con questo sistema di elezione, non è mol-

to difficile intuirlo. Può anche darsi che questo sistema vi riservi delle sorprese. Noi invece vorremmo che le elezioni servissero ad organizzare una vera democrazia; e organizzare una vera democrazia, significa, almeno credo, dare il proprio posto alle minoranze. Se i voti delle minoranze saranno numerosi, tanto meglio; se non lo saranno, vuol dire che gli elettori non credono alle idee espresse dalle minoranze. Voi volete invece un sistema elettorale che contrasti in pieno con le norme della Costituzione repubblicana. Eppure mi pare che l'elettorato italiano vi abbia fato capire il 7 giugno che di sistemi maggioritari non ne vuol sapere. Ed inoltre mi pare che i risultati delle elezioni amministrative che avvengono in queste domeniche dimostrino pienamente che lo elettorato italiano non segue per nulla un orientamento diverso da quello del 7 giugno. Voi però credete che i contadini che non sono troppo addentro in certe cose finiranno per votare con questo sistema e già pensate di avere la stragrande maggioranza nella gestione delle Mutue. Perciò non accettate neppure un sistema di elezione simile a quello adottato per la elezione dei Consiglieri comunali in cui le minoranze trovano il loro posto. Eppure credo si stia discutendo sulla formulazione di una nuova legge elettorale che prevederebbe l'estensione del sistema proporzionale a tutte le elezioni di carattere amministrativo. In questo caso però volete fare un passo indietro. Il collega Angelini sostiene che il principio della democrazia è rispettato perchè in sostanza il capo-famiglia nelle famiglie dei contadini vale per tutti.

Ma rendetevi conto che i contadini di oggi non sono più quelli di cinquanta o di cento anni fa. Indubbiamente essi si sono inseriti nella vita sociale del nostro Paese, e specialmente i giovani che voi cercate di escludere quasi del tutto dal diritto di partecipare alle elezioni. Noi vorremmo che tutti gli iscritti alla Mutua partecipassero alle elezioni.

Quando si tratta di difendere la Patria i figli dei contadini sono chiamati alle armi; nelle elezioni politiche sono chiamati a dare il loro voto. In questo caso invece sarebbe, secondo voi, democratico non chiamarli.

ANGELINI. Ma la questione è ormai superata: l'articolo è già stato approvato.

BOLOGNESI. Lo so, ma è meglio ripeterle certe cose. In questi giorni sono venute a Roma varie delegazioni. È chiaro che come si discute qui, si discute anche fuori intorno a questa legge. E non crediate che si discuta solo sull'onere finanziario che andrà a carico del contadino, si discute anche dei metodi di gestione di queste Mutue. In Emilia e in Toscana vi sono delle provincie rosse e delle provincie bianche; per voi è giusto che sia così, ma per noi i contadini dovrebbero essere rappresentati per quelli che sono, non vi dovrebbero essere nè provincie rosse nè provincie bianche, ma soltanto delle provincie dove i contadini provvedano da soli all'amministrazione dei loro enti. Per questo non possiamo accettare la vostra democrazia che può paragonarsi ad un corpo senza anima. Ed è strano, veramente strano, che i colleghi della maggioranza vogliano considerare questo sistema come un sistema democratico quando, in base ad esso, si escludono l'85 o il 90 per cento dei contadini specie tra i più giovani. Non rimane altro che sperare che essi vi diano un'altra lezione come quella che vi hanno dato il 7 giugno.

ANGELINI. In sostanza questo articolo 29 stabilisce che il 5 per cento degli elettori fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di 30 presentatori possono presentare dei candidati. Quindi tutti i raggruppamenti di almeno 30 presentatori hanno la possibilità di presentare dei candidati. Di tutti questi nomi, come prevede il secondo comma dell'articolo 29, si fa una scheda unica. E naturalmente coloro che sono iscritti alla Mutua hanno la facoltà di votare...

BITOSSI. I capi famiglia soltanto hanno questa facoltà; mentre iscritti alla Mutua sono anche i familiari.

ANGELINI. ... hanno la facoltà di votare per coloro che ritengono più adatti ad assumere la direzione della Mutua. Perchè dire che questo è un sistema antidemocratico? Forse perchè si lascia agli elettori la libertà di scegliere coloro che ritengono più adatti alla amministrazione della Mutua?

BOSI. Non a tutti gli elettori, ma solo ad una parte si dà questa libertà.

ANGELINI. Ma di questa questione abbiamo già parlato: abbiamo chiaramente esposto i nostri motivi ed è inutile ritornarvi sopra. Non possiamo certo imporvi di condividere il nostro pensiero, ma ormai siamo in tema di elezioni e bisogna far riferimento esclusivamente a quelli che hanno diritto al voto. Si dice che questo sistema è antidemocratico, perchè...

BOCCASSI. . . . perchè esclude le minoranze.

ANGELINI. Dovrebbe esser chiaro che non si tratta di raggiungere la maggioranza, nè del 50, nè del 51 per cento. Si può essere eletti anche con 20 voti; non si fa la votazione per lista, ma si vota per quei candidati riconosciuti più adatti all'amministrazione della Mutua.

Vorrei chiedere ai senatori Bitossi e Bosi, che sono due esponenti della Confederazione generale italiana del lavoro, come mai si oppongano tanto a questo sistema quando essi, con una insistenza veramente ammirevole, non fanno altro che ripetere che non bisogna dividere i lavoratori e che è più conveniente una lista unica.

Noi abbiamo nello statuto delle Commissioni interne il sistema proporzionale, ma voi in tutte le elezioni delle Commissioni interne fate propaganda — può essere giusta, non voglio discuterlo — per la lista unica affermando che in ogni caso la presentazione di diverse liste divide i lavoratori. Quando riuscite nel vostro intento ve ne compiacete pubblicando in tutte le edizioni dei vostri giornali i nomi dei luoghi in cui avete raggiunto l'accordo.

BOSI. Ma voi volete rendere obbligatoria la lista unica, noi vogliamo che sia volontaria.

ANGELINI. Ripeto che non vedo nè comprendo questa vostra posizione quando ogni vostro sforzo è inteso a sostenere la lista unica. Fate sempre del tutto per superare la proporzionale ed arrivare a questo sistema.

BOSI. Noi cerchiamo di raggiungere accordi volontari, senza obbligare nessuno.

ANGELINI. Noi approveremo l'articolo 29 così come è appunto per evitare che la lotta politica sia portata anche in queste elezioni. Purtroppo, a quanto risulta dall'intervento del senatore Bolognesi, non sembra che voi abbiate la stessa intenzione. Noi siamo sempre per l'unione delle categorie e questo sistema di elezione ci dà la garanzia che se da noi e da voi si agirà in tal senso, la categoria dei coltivatori diretti vivrà unita ed in pace ed opererà comodamente per dare una pronta ed immediata attuazione a questa legge e per istituire una Cassa mutua che veramente soddisfi le sue aspettative.

DE BOSIO. I proponenti di questi emendamenti non tengono presente la particolare situazione che si tende a disciplinare con questo articolo in relazione all'ordinamento generale della legge. Qui si tratta di nominare delle persone che godano la fiducia dei coltivatori diretti per amministrare, per eseguire delle direttive. È necessario, onorevoli colleghi, che le persone scelte godano la piena fiducia degli elettori. Gli elettori possono scegliere i nomi e non è detto che questi nomi debbano essere di un solo indirizzo politico. Tutti nella misura voluta del 5 per cento possono proporre un nome; questi nomi vengono iscritti nella lista e starà all'elettore votare per l'uno o per l'altro candidato cui è affidato il semplice compito di amministrare. Dobbiamo tener presente soprattutto che nei paesi ciò che maggiormente conta non è questo o quell'indirizzo politico, ma la fiducia che l'elettore ripone nel candidato come singolo. È logico pertanto che questo sia il sistema più democratico perchè più conforme alla mentalità degli interessati ed alla necessità cui si cerca di far fronte.

BITOSSI. Desidererei, onorevoli colleghi, che in uno slancio di sincerità diceste quale è la verità. È inutile che da parte vostra si sostenga che questo sistema elettorale è democratico perchè in verità non lo è affatto. Accusate noi di voler fare della politica nelle eventuali elezioni di questi Consigli di amministrazione, mentre in realtà siete voi che avete scelto questo sistema per mantenere il controllo politico su questi cittadini. Questa è la realtà. Perchè non dirlo apertamente? Il sistema apolitico sarebbe quello di far sì che i Consigli di amministrazione delle Mutue fossero vera-

mente l'espressione dei desideri, della volontà degli elettori senza nessun colore politico.

Noi abbiamo avuto in Italia un periodo storico in cui non si è tenuto conto della politica, in cui i migliori cittadini e, se volete, i migliori partiti politici hanno fatto qualche cosa per il nostro Paese, al di sopra di ogni idea politica e cioè il periodo della lotta di liberazione. E non potete mettere in dubbio che allora si è amministrato e si è amministrato bene. (*Interruzione del senatore Marina*).

Siete troppo di parte, senatore Marina, per atteggiarvi a giudici di questo periodo storico in cui cercammo di far uscire l'Italia da una catastrofe che voi stessi, con la vostra politica, avevate provocato. E in quel periodo abbiamo amministrato saggiamente; e non si trattava di difendere gli interessi particolari di questo o quel cittadino, ma si trattava di difendere gli interessi collettivi di tutto il Paese. E questo noi abbiamo fatto per il bene supremo del nostro Paese.

Senza voler giudicare in un senso o nell'altro un determinato periodo della nostra storia vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi sulle lotte condotte dal Partito popolare insieme con noi per la realizzazione in Italia del sistema proporzionale.

La proporzionale fu posta in crisi dalla legge Acerbo, ma ancora le minoranze esistevano; le elezioni con il partito unico si ebbero poi quando si entrò nella fase totalitaria, quando le libertà democratiche furono del tutto soppresse.

Ora, nel nostro caso, abbiamo i coltivatori della montagna e i coltivatori della pianura i quali hanno certamente interessi diversi e contrastanti fra di loro; vi sono poi i coltivatori poveri e quelli ricchi e poichè nella legge si dà facoltà di creare, in sede provinciale, situazioni particolari, si determinano degli interessi che cozzano fra di loro perchè i coltivatori ricchi desidereranno creare assistenze supplementari, avendo la possibilità di pagare i relativi contributi, mentre i coltivatori poveri non avranno nemmeno la possibilità di pagare i contributi attuali.

Noi siamo dei feroci unitari, se è permesso usare un aggettivo del genere; esaminando la storia recente e passata del movimento operaio italiano constatiamo che quando si è iniziata la divisione della classe lavoratrice, è incominciata la fase che ha determinato la fine della libertà nel nostro Paese. Perciò la classe lavoratrice deve essere unita in quanto deve formare un fronte unico contro il comune avversario. Quando noi sosteniamo in una determinata elezione di Commissione interna la lista unica, lo facciamo per mantenere l'unità dei lavoratori in questo periodo di pluralità sindacale; però nella lista unica che noi presentiamo immettiamo o proporzionalmente o pariteticamente tutte le forze politiche esistenti nello stabilimento in cui avvengono le elezioni.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* E chi esclude che si possa fare così anche per la elezione dei Consigli delle mutue?

BITOSSI. Ma la maggioranza nel suo testo propone che si possano presentare determinati rappresentanti e chi abbia riportato il maggior numero dei voti riesca eletto; mentre noi proporremmo di fare, come per le Commissioni interne, una lista unitaria in cui siano rappresentate le varie correnti, lista che, prima di essere presentata, venga bloccata; starà poi all'elettore scegliere chi preferisce. Altrimenti negli stabilimenti, nelle fabbriche avverrebbe che poichè la maggioranza è di una determinata organizzazione sindacale, essendo ogni singolo libero di votare la lista della sua organizzazione, la minoranza non avrebbe alcuna possibilità di vedere eletti qualcuno dei suoi membri. Io penso quindi, onorevoli colleghi, che gli emendamenti da noi presentati ci riporterebbero sul terreno della vera democrazia e noi potremmo avere dei Consigli composti di elementi rappresentativi, sia pure in modo proporzionale, dei diversi interessi, delle diverse opinioni. Viceversa col sistema proposto nel testo governativo si avrà l'elezione di una sola corrente di opinione eletta in una maniera antidemocratica, per cui si potrebbe dare il caso estremo che gli eletti dal 50,01 per cento siano messi in condizione di amministrare anche una minoranza i cui voti ammontino al 49,09 per cento della totalità. Un collega ha detto che coloro i quali riportano il 50,01 per cento dei voti sono i migliori mentre coloro che riportano il 49,09 per cento sono i peg-

giori: con questi criteri voi comprendete bene che non solo non si amministra, ma che si fa anche della cattiva propaganda e della pessima educazione al sistema democratico che invece in Italia deve vivere e prosperare.

GRAVA, *relatore*. È necessario riportare la questione ai suoi veri termini poichè mi sembra che si sia sconfinato un po'. Io ritengo che questo emendamento proposto all'articolo 29 sia superato. C'è da tenere presente che non è stata accettata la tesi secondo la quale tutti gli assistiti avrebbero dovuto avere diritto al voto, tesi proposta dai colleghi della sinistra, i quali evidentemente fanno molto affidamento sui giovani contadini.

BOSI. La questione è ben diversa.

GRAVA, *relatore*. Il sistema proposto nel disegno di legge non è affatto antidemocratico. Ai tempi della mia gioventù sostenere la proporzionale era quasi una originalità, tanto essa era poco ben vista. Ancora oggi io sono convinto che la proporzionale, con l'esclusione però del famigerato voto preferenziale, il quale crea una lotta fra i candidati, sia un sistema più democratico di quello maggioritario; ma che il sistema maggioritario adottato in questo disegno di legge sia antidemocratico non si può assolutamente sostenere. Vi sono molti Paesi in cui la democrazia è molto più solida che da noi, i quali pure hanno il sistema maggioritario.

Il collega Bitossi ha parlato di unità; io sono appunto per l'unità dei nostri lavoratori e dei nostri contadini per la semplice ragione che la scissione di essi dà maggiore coraggio ai datori di lavoro o ai proprietari per sostenere i loro interessi e spesso per conculcare i diritti dei dipendenti. Ora, voi, colleghi della sinistra, siete molto pratici di consorzi ed allora non dimenticate che non sono soltanto gli assistiti che pagano, ma c'è anche la collettività che dà il suo contributo. D'altra parte non è detto che nella lista debbano entrare soltanto coloro che rappresentano la maggioranza; non è detto che molti dei vostri aderenti, che sono buoni amministratori, non possano entrare in queste liste per essere eletti. D'altra parte chi ci assicura che saranno eletti i nostri rappresentanti e non i vostri?

BOSI. Nel disegno di legge c'è l'« assicurazione contro la sorpresa ».

GRAVA, *relatore*. Io penso anzi che sarebbe bene che dove noi abbiamo la maggioranza, fossero chiamati, per inserire i loro nomi nella lista, degli elementi di sinistra ben preparati; questo credo sia difficile che si verifichi dove voi della sinistra avete la maggioranza. Onorevoli colleghi, è bene che la politica sia lasciata fuori da questi problemi, poichè quando l'amministrazione si mescola con la politica, ci si perde sempre in efficienza; d'altra parte io sono abituato a giudicare sempre *a posteriori*.

Qui noi siamo di fronte ad un esperimento e, nello stesso interesse degli assistiti, faremo di tutto perchè esso riesca anche perchè dal suo risultato potremo trarre ammaestramenti per estendere l'assistenza ad altre categorie come gli artigiani. Questo disegno di legge regola degli enti amministrativi e chi dovrà scegliere sceglierà le persone più adatte, indipendentemente dal loro valore politico.

Per tutte le considerazioni suesposte, pure essendo un convinto proporzionalista, non posso accettare gli emendamenti proposti dai colleghi della sinistra.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi attendevo da parte dei senatori dell'opposizione una precisa determinazione di quelli che sono gli elementi costitutivi della democraticità o meno di un sistema elettorale. A mio parere la democraticità o meno del sistema elettorale di una legge di questo genere va considerata nel complesso del mandato del potere che si esprime dalla base. Ora come potete dire che in questo disegno di legge si tratta di un sistema non democratico? Se non altro abbiamo una garanzia di democraticità nella diretta elezione da parte degli interessati dei loro rappresentanti. Non si può dire che la democrazia stia soltanto nel sistema proporzionale; se si affermasse questo bisognerebbe concludere che dove non si adotta il sistema proporzionale la democrazia non esiste. E nemmeno si può dire che bisogna preoccuparsi innanzitutto dell'unità poichè il problema fondamentale consiste nell'impegno che noi dobbiamo avere di salvaguardare nelle relazioni sociali non soltanto l'unità ma anche

determinate garanzie di rispetto, nell'àmbito dell'unità, dei diritti della persona. Come si fa a dire *a priori* che con il sistema adottato nel disegno di legge non si rispettano i diritti della persona? Io anzi mi permetto di dire che questa legge mette in atto tutto un meccanismo che permette di superare il sistema delle liste sostenute dai partiti che finisce qualche volta per offendere anche la stessa democrazia. Qui si configura la diretta elezione delle persone; qualcuno dirà che questo in pratica non avverrà perchè ci sarà l'indicazione dei partiti. Che ci possa essere un certo orientamento lo possiamo anche ammettere ma questo vale per tutti i partiti. D'altra parte non è questa la circostanza per fare delle analogie con le elezioni politiche, poichè in queste abbiamo una lotta elettorale per un potere che è molto più ampio e che riguarda tutta la convivenza sociale per giungere fino alle espressioni più alte della autorità dello Stato; qui invece siamo in un campo amministrativo ben limitato, dove si tratta di fare della buona amministrazione in difesa di una determinata categoria. Io ritengo quindi che questo articolo possa essere votato in tutti i suoi commi con la massima tranquillità, tanto più che si tratta di un sistema che migliora di già quello vigente nelle attuali mutue dell'industria, in quanto in queste ultime abbiamo l'amministrazione nominata su indicazione dall'alto, mentre per questo disegno di legge la nomina viene fatta direttamente dagli interessati. La cosa che piu deve stare a cuore a tutti è che vi sia un esecutivo che non abbia in sè elementi di contrasto in quanto noi ci troviamo in una fase di esperimento che è quanto mai auspicabile che giunga a buon fine. E se la maggioranza ha inteso esprimere un esecutivo che non divenga fonte di litigi, niente vieta che in seguito, dopo l'esperienza fatta, si possano apportare quei correttivi che si riterranno più opportuni anche dal punto di vista dello spirito unitario della categoria.

BOCCASSI. Io debbo dichiarare francamente che non sono stato persuaso da nessuna delle argomentazioni che sono state portate qui a sostegno del testo dell'articolo 29; perciò dichiaro che voterò contro detto articolo, anzitutto perchè le dichiarazioni del senatore Angelini non sono soddisfacenti specialmente quando egli ha affermato che i gruppi qui non c'entrano. Come non c'entrano? Il secondo comma dell'articolo 29 dice chiaramente che « la scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi ». L'articolo 29 nel testo propostoci è antidemocratico in quanto il sistema elettorale per le Mutue, voluto con tanto accanimento dalla maggioranza e che non trova nessun precedente in nessun altro sistema elettorale in vigore presso altri enti, e neppure nelle elezioni per i consorzi agrari che noi del resto non condividiamo, determinerà una situazione per cui sarà sufficiente che un gruppo abbia una maggioranza relativa bassissima per poter avere il controllo di tutta la Mutua e, in senso più generale, il controllo della Federazione delle mutue comunali e quindi delle mutue provinciali. Non può essere democratico il fatto che nella presentazione delle liste un gruppo possa avere l'influenza maggiore, escludendo in modo assoluto l'influenza della minoranza. Voi della maggioranza dite che si possono presentare anche elementi della minoranza, ma questo non ha importanza poichè il gruppo che rappresenta i candidati i quali abbiano la maggioranza relativa degli elettori, riuscirà ad avere il controllo totale della Mutua. Per queste ragioni ed anche perchè in tutta la struttura di questa legge, per quanto concerne la funzionalità delle Mutue ed in particolar modo l'articolo 18, che è stato già votato, nulla c'è di democratico — non è certamente democratico il fatto di convocare un'Assemblea una volta l'anno ad ascoltare ed a tacere senza dare ad essa il mezzo di modificare una situazione se lo ritiene opportuno — io non posso votare certamente a favore di questo articolo e sono convinto che nella vostra coscienza anche voi ritinete che questa non sia la migliore forma democratica per eleggere una Mutua sanitaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 29. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 29 dai senatori Bosi, Bolognesi, Bitossi e Mariani di cui ho

già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 29 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento al terzo comma presentato dai senatori Bitossi, Bolognesi, Mariani, Mancino e Barbareschi, di cui ho già dato lettura, poichè si ricollega all'emendamento proposto al secondo comma dello stesso articolo che non è stato approvato dalla Commissione, deve ritenersi decaduto.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 29. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Deve pure ritenersi decaduto l'emendamento presentato dai senatori Barbareschi, Bosi, Mancino e Merlin al quarto comma dell'articolo.

Metto pertanto ai voti il quarto comma e seguenti dell'articolo 29. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 29 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 30.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il Commissario della Federazione nazionale delle casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal direttore generale della previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Prefetti nomineranno per ciascuna provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale.

(*È approvato*).

Art. 31.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'articolo 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.

Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del Sindaco del comune.

I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione.

Il Commissario deciderà sentito il parere della Commissione consultiva.

All'ultimo comma dell'articolo 31 è stato presentato da parte dei senatori Bolognesi, Bosi, Mariani e Merlin il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Commissario, sentito il parere della Commissione consultiva, deciderà e notificherà agli interessati entro tre giorni dalla data delle elezioni ».

BOSI. Data la situazione determinatasi nella discussione del disegno di legge, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 31. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 32.

Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.

Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il commissario alla Cassa mutua provinciale ha facoltà di inviare un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmerà il verbale relativo.

(*È approvato*).

Art. 33.

La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'articolo 29, dovrà essere fatta al segretario del Comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.

Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.

I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa mutua provinciale a cura del segretario comunale.

A parità di voti sarà eletto il più anziano.

Il primo degli eletti provvederà alla convocazione dei consiglieri eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Bitossi, Barbareschi, Bosi e Bolognesi un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Le operazioni di voto si svolgono in locali del Comune o, ove vengano istituiti seggi elettorali frazionali, in locali adibiti ad usi civici ».

BOSI. Si tratta, come nel caso dell'articolo 31, di un nostro tentativo di migliorare il testo del disegno di legge in un particolare che sembra non abbia alcuna importanza, ma che invece ha sempre un'enorme influenza. In questo caso noi desideriamo infatti che agli elettori sia data la possibilità di esprimere il proprio voto in locali in cui non sia possibile alcuna influenza esteriore e pensiamo appunto che i locali più adatti all'uopo siano quelli adibiti ad usi civici. Infatti sussiste sempre il pericolo che la scelta dei locali per le elezioni cada in ambienti capaci di impedire il libero esercizio del voto come la sede delle A.C.L.I., del Partito democratico cristiano, ecc.

Considerando però l'andamento della discussione, poichè siamo certi che questo emendamento, come gli altri, sarebbe respinto non ci resta da fare altro che ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 34.

Il commissario della Federazione nazionale casse mutue, sentita la Commissione consultiva nazionale, in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli emanerà tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.

Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal Commissario provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della Federazione nazionale casse mutue provinciali sarà convocata dal Commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 35.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I contributi, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22, hanno inizio dal 1° gennaio 1955.

L'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), avrà inizio a partire dal novantunesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) del predetto articolo 3 a partire dal centoventunesimo giorno.

(*È approvato*).

Art. 36.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale delle casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente articolo 14, lettera *h*), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un Commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario.

(*È approvato*).

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora prendere in esame l'ordine del giorno dei senatori Bosi, Merlin Angelina e Boccassi presentato al momento della discussione dell'articolo 27.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io credo di rendermi conto delle preoccupazioni dei presentatori dell'ordine del giorno in quanto determinate prestazioni che vengono stabilite in questo disegno di legge sono di maggior vantaggio nei confronti di coloro che facciano, per esempio, anche i braccianti occasionali. Ma come facciamo a prendere un impegno senza accertare in concreto quale è la situazione che si verrebbe a determinare? D'altra parte con un ordine del giorno non si può nemmeno avere la pretesa di modificare la legge. Il Governo può accettare l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione, come impegno a studiare la soluzione più favorevole alla categoria interessata.

BOSI. Io vorrei far notare che non si tratta di pochi contadini che si trovano in condizioni particolari e non si tratta nemmeno di categorie di persone che non siano già largamente conosciute. A noi interessano, in questo campo, non tanto i braccianti occasionali quanto i coloni compartecipanti, i mezzadri che sono centinaia di migliaia in alcune Provincie specialmente nell'Italia centro-meridionale, i quali contemporaneamente sono piccoli proprietari coltivatori diretti e mezzadri, compartecipanti, coloni e braccianti occasionali. È chiaro che la dizione della legge all'articolo 27 può portare benissimo alla esclusione di tutti questi coltivatori diretti dai benefici previsti dalla legge stessa. Infatti quando l'articolo 27 dice che sono esclusi dagli obblighi e quindi anche dai benefici della presente legge i coltivatori diretti che siano al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti e come tali siano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura, mi sembra che il testo della legge non possa dar luogo ad equivoci. Invece la questione non può ritenersi risolta in un modo così sbrigativo poichè questa figura mista di coltivatore diretto e di lavoratore alle dipendenze di altri è molto diffusa nell'Italia centro-meridionale ed anche nell'Italia del nord; perciò questa questione non potrà non sorgere al momento della applicazione della legge, nel corso stesso delle prime elezioni. Noi con il nostro ordine del giorno intendevamo chiarire la situazione affinchè non fosse preso troppo alla lettera l'articolo 27. Ora, la maggioranza e il Governo non accettano l'ordine del giorno perchè ho la sensazione che non conoscono a fondo la questione e hanno il timore che noi vogliamo introdurre in questa legge la figura del bracciante. Non si tratta di

dare l'assistenza ai braccianti che siano iscritti come tali negli elenchi anagrafici, ma si tratta di prendere in considerazione il caso dei coltivatori diretti che svolgano contemporaneamente anche attività di braccianti. Se, come certamente avverrà, all'atto della entrata in vigore della legge sorgeranno delle questioni in questo campo, il Governo dovrà cercare di risolverle per conto proprio. Se non si vuole accettare il nostro ordine del giorno, noi facciamo al Governo la raccomandazione di tener conto di tale questione in sede di regolamento.

GRAVA, *relatore*. Quando il presentatore dell'ordine del giorno lo svolse, io credevo di aver capito che si temesse che fosse escluso il diritto del capo famiglia anzichè del familiare; debbo ora riconoscere che, dopo tutte le spiegazioni date, sono perplesso circa il testo dell'articolo 27 che in effetti non è perspicuo. Mi permetto però di fare osservare al presentatore dell'ordine del giorno che se anche l'ordine del giorno fosse accettato da noi, esso non potrebbe in alcun modo modificare l'articolo 27. Perciò prometto al presentatore dell'ordine del giorno che se nell'applicazione della legge si verificheranno i casi temuti, saremo pronti, almeno per parte nostra, a presentare un piccolo disegno di legge che ponga rimedio ad eventuali storture nell'applicazione della legge. In effetti quando l'articolo 27 esclude da questa legge i coltivatori diretti che siano al tempo stesso mezzadri, coloni, ecc. esprime un concetto piuttosto oscuro in quanto il mezzadro, per esempio, come tale ha delle prestazioni assistenziali inferiori a quelle che dovrebbe ricevere come coltivatore diretto per questa legge. Comunque qui siamo dinanzi non ad una legge perfetta, ma ad una legge che costituisce un esperimento ed a mio parere bisogna fare sì che nessuno di coloro che sono previsti nel testo di questa legge rimanga escluso dai suoi benefici. Certo è che con un ordine del giorno non si può modificare una legge e con il regolamento nemmeno. Evidentemente sarà necessaria un'altra legge. Se l'ordine del giorno fosse efficace, non avrei nessuna difficoltà ad associarmi ai suoi presentatori; ma poichè esso lascia il tempo che trova non ne vedo l'utilità.

PRESIDENTE. Onorevole Bosi, insiste nel suo ordine del giorno?

BOSI. Non insisto perchè il mio ordine del giorno sia posto in votazione ed accetto di trasformarlo in raccomandazione. Chiedo ora la parola per dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Per dare il nostro voto a questo disegno di legge è necessario che noi lo valutiamo nel suo insieme, perchè solo tale giudizio può giustificare il nostro voto.

Noi non ci troviamo nella situazione di estrema sicurezza che la legge va bene così com'è in cui sembrano trovarsi i colleghi della maggioranza ed il Governo, che si sono opposti tenacemente a qualsiasi modifica. Siamo convinti che il provvedimento arreca alcuni vantaggi, ma se l'assistenza ai coltivatori diretti fosse stata congegnata nel modo da noi invocato, se si fosse cioè elaborata una legge che, alla conoscenza dei fatti ed alla stregua dei princìpi costituzionali corrispondesse veramente ai bisogni delle campagne, essa avrebbe avuto delle conseguenze veramente benefiche oltre che sui contadini anche sulla stessa economia agricola.

Ma siccome si è voluto restare entro quei limiti che la maggioranza approverà tra poco, questo provvedimento ci appare piuttosto come un cimitero delle buone intenzioni; esso costituisce infatti il seppellimento delle regole costituzionali e delle buone intenzioni dalle quali si è partiti, non solo da parte nostra, ma anche della maggioranza secondo le sue dichiarazioni. Non possiamo dimenticare però che le parti di questa legge favorevole ai contadini sono dovute, non ai colleghi della maggioranza nè al Governo, ma alle pressioni ed alle raccomandazioni dei contadini ed alla volontà della nostra parte.

Non è inopportuno ricordare in questo momento che l'accettazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale, ostetrica, ecc., l'allargamento del progetto originario sono dovuti principalmente ai contadini che, attraverso i loro interventi, sono riusciti a far modificare quel progetto di legge iniziale che

portava il nome dell'onorevole Bonomi il quale — è bene ricordare — contemplava l'assistenza limitata alla sola ospedaliera. È merito dei contadini e della nostra parte, che ha sostenuto le richieste della legge Longo-Pertini, se dunque il provvedimento che stiamo per votare ha dei lati positivi anche se manca l'assistenza farmaceutica da noi richiesta e il contributo statale è troppo basso.

Ma noi non possiamo fare a meno di mettere in rilievo che uno dei lati peggiori del disegno di legge, risale all'espressa volontà della maggioranza. Questo è il meccanismo interno delle Mutue il quale, nel modo come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati — non cesseremo mai di ripetere, e i fatti ci daranno ragione — è antidemocratico. Esso priva i coltivatori diretti della possibilità di intervenire, direttamente e nella loro totalità, ad amministrare i loro interessi. Noi pensiamo infatti che malgrado il contributo dello Stato l'assistenza è sempre cosa che riguarda in primo luogo i contadini, e quando si esclude almeno il 75 per cento di essi, giovani e donne, dall'amministrazione delle loro cose, è chiaro che non si compie opera democratica.

D'altra parte teniamo a dichiarare che non è soltanto un dato sistema elettorale che dà la possibilità di limitare l'esercizio dei diritti democratici. Noi abbiamo una troppo triste e lunga esperienza a questo proposito; sappiamo che anche organismi eletti con sistemi meno antidemocratici, quando hanno un certo indirizzo non possono spesso vivere in pace. Questo per una ragione molto semplice, e cioè che le leggi fatte da questa maggioranza lasciano sempre al Governo il potere di intervenire e di cancellare di sua volontà il voto degli elettori.

Noi sappiamo infatti che i Consigli delle mutue che usciranno, quali l'unità dei coltivatori diretti e la volontà comune di amministrare la cosa loro fa auspicare, attraverso la facoltà data al Ministro di scioglierli, sono minacciate della stessa sorte toccata ai Consorzi agrari di Livorno, Bologna, Grosseto. Noi conosciamo bene il vento che tira sull'attuale maggioranza e se essa ha voluto insistere su questo particolare sistema elettorale, contrariamente alle dichiarazioni ufficiali, di ritorno alla proporzionale anche nelle elezioni amministrative, ciò è dovuto al fatto che si vuol tentare di mantenere una situazione di dominio paternalistico su questa categoria di lavoratori, si spera di poter condurre alle urne (e non solo quelle per le elezioni dei Consigli delle mutue), i lavoratori diretti inquadrati a beneficio di un partito politico. Questo tentativo sotto alcuni profili è comprensibile, ma noi siamo certi che non riuscirà. Esso è però inammissibile con la Costituzione della nostra Repubblica, che democraticamente si ispira alla libera espressione delle opinioni, alla discussione, alla tutela dei propri interessi, che debbono poter essere difesi non una volta tanto in un certo numero di anni, limitazione assurda che voi volete imporre, ma ogni qualvolta sia necessario. Così noi intendiamo la democrazia e — quello che conta — così è stabilito anche dalla nostra Carta costituzionale.

Desidero ora esporre le ragioni per le quali non abbiamo presentato la richiesta di rimessione in Assemblea. In quella sede era forse pensabile che una discussione più ampia e aperta ai cittadini avrebbe dato luogo a modifiche, qui non accettate. Non abbiamo seguìto questa strada perchè nutriamo un fermo timore — data l'esperienza molto triste della legge sui contratti agrari — che avvenisse proprio il contrario di quello che si sperava. La legge sui contratti agrari fu votata dalla Camera e insabbiata al Senato dalla maggioranza e per ragioni ora chiare. Gli stessi parlamentari della maggioranza i quali avevano nel passato Senato dimostrato di avere in un primo tempo opinioni riformatrici a proposito di questi rapporti, le hanno cambiate radicalmente. Non ci saremmo meravigliati che, una volta rimesso in Assemblea, anche questo disegno di legge non avesse finito per essere insabbiato.

È per questa sola ragione che, malgrado le sue imperfezioni evidenti e malgrado il suo spirito, siccome questo provvedimento contiene qualche miglioramento a favore dei coltivatori diretti, noi non abbiamo domandato il rinvio in Aula e ci auguriamo perciò che oggi venga votato e quindi messo in esecuzione nel più breve volgere di tempo.

È possibile che ciò avvenga, tanto più che all'inizio per facilitare il lavoro vi sono i contributi dello Stato già accumulati che servono

ad invogliare anche chi non avesse un po' di buona volontà. Ma speriamo che non ci si fermi a questo, cioè a utilizzare questi fondi per creare il carrozzone; speriamo che si dia veramente inizio all'assistenza ai coltivatori diretti, e che non avvenga come per altre leggi che avrebbero dovuto servire ai contadini italiani, ma che dettero luogo ad organismi che tutelano interessi di parte (come gli Enti di riforma che sono diventati Uffici di collocamento dei disoccupati con una certa tessera). Noi opereremo affinchè tutto ciò non avvenga con l'assistenza, affinchè l'organismo che sta per vivere sia il meno burocratico possibile, che ci sia un minor numero di impiegati e di funzionari possibile; ed opereremo infine a che i contadini possano amministrarlo democraticamente.

Occorre, è vero, molta vigilanza dei contadini, ma questa non mancherà. Quegli stessi contadini che sono venuti qui a domandare che il progetto fosse modificato, vigileranno perche la legge sia applicata nel modo migliore. A questo proposito anzi desidero rilevare che accoglienza migliore avrebbero meritato quei coltivatori diretti, neppure della nostra parte, che vennero qui in Senato e che non furono neanche ascoltati.

GRAVA, *relatore*. Li abbiamo sempre ricevuti ed ascoltati a lungo.

BOSI. No. In ogni cosa vediamo però quale è stato il risultato delle loro pressioni. Ma essi vigileranno e le cose andranno in modo diverso da come quelli, che in un primo tempo hanno mosso per demagogia questa questione, sperano. D'altra parte noi pensiamo, per i rapporti che abbiamo con i contadini di cui rappresentiamo le opinioni e i desideri, che le loro richieste nella situazione attuale costituzionale, amministrativa e politica del nostro Paese fossero perfettamente accettabili. Pertanto non staremo ad aspettare che la legge, come la maggioranza dice di essere suo intendimento, mostri le sue deficienze, attraverso la sua applicazione, per proporre le modifiche necessarie. Non si deve aspettare troppo invece, perchè ciò potrebbe creare una situazione non sana in materia di mutue e di assistenza, la quale non è una nostra elargizione ai contadini, ma è un loro preciso diritto. Secondo un mandato ricevuto non aspetteremo da voi un nuovo progetto di legge per modificare le insufficienze e gli errori di questa legge, e soprattutto per eliminare lo spirito di concessione benevola a cui è improntata. Presenteremo invece quanto prima noi stessi un progetto di legge in tal senso, e siamo sicuri che sarà riconosciuto indispensabile per dar vita concreta a quei princìpi di solidarietà che qualche volta anche voi sostenete nei discorsi e che troveranno infine da un Parlamento italiano un giusto riconoscimento.

Noi vi ripetiamo ora che sicuramente vi sarà una grande agitazione fra quelle categorie di coltivatori diretti della montagna e del Mezzogiorno di cui voi non avete voluto considerare gli interessi in omaggio alla opinione da voi espressa e non controllata della omogeneità della categoria. Vi è sì una classe omogenea di coltivatori diretti, ma diversissime sono le condizioni dei coltivatori diretti nelle varie regioni del nostro Paese, delle loro aziende, dei bisogni economici, sociali e finanziari. E la legge da voi voluta non ne tiene conto.

Detto questo, onorevoli colleghi, apparirà chiaro per quale ragione noi non possiamo approvare questo disegno di legge.

E ribadendo ancora una volta che non siamo contrari a quello che di buono è contenuto nel disegno di legge, perchè è nostro, dichiariamo di astenerci dal voto, lasciando a voi la responsabilità dell'intero provvedimento, anche se con ciò si offrirà a voi la possibilità di dire che le sinistre si sono astenute, come avete fatto dopo la votazione alla Camera. Ma è evidente che ci asteniamo proprio perchè la legge non è perfetta come, qualunque cosa voi diciate, i contadini purtroppo constateranno.

BOCCASSI. Ho un dovere da compiere, per un impegno preso con una numerosa delegazione venuta ieri in Senato per conferire col Presidente della nostra Commissione, oppure con qualche rappresentante di essa. So che questi delegati si sono rivolti ai vari Gruppi, ma non è stato possibile trovare l'onorevole Presidente il quale, per motivi che non conosco, non era presente, nè alcun Vice Presidente del Senato. Per questa ragione fui chiamato io.

Essi mi hanno incaricato di rivolgere a lei, signor Presidente, ed alla Commissione tutta la viva preghiera di estendere l'assistenza farmaceutica alla loro categoria (quella dei coltivatori diretti) e di modificare il sistema di finanziamento di questa legge, specialmente per la quota fissa di 750 lire e per le 1.500 lire di contributo dello Stato, che, a loro avviso, dovrebbe essere aumentato a favore dei contadini più poveri che non potranno corrispondere il contributo delle 12 e 750 lire, senza gravare sugli E.C.A.

Hanno ancora affermato che il sistema elettorale previsto per le elezioni delle mutue comunali non è democratico e fanno istanza alla Commissione perchè sia reso più consono al nuovo clima politico.

Signor Presidente, compiuto questo dovere di riferire quanto mi sono impegnato con quella delegazione, aggiungerò il motivo che mi spinge ad astenermi dal voto. Questo provvedimento è incompleto, è carente sotto ogni rapporto, come è stato riconosciuto anche da qualcuno della vostra parte. Lacune e carenze che sono emerse anche nella discussione dell'ordine del giorno presentato dalla mia parte. Il regolamento che dovrà seguire questa legge non potrà modificare tutto ciò, e fra un anno ci troveremo di nuovo a discutere su questo problema, per eliminare tutte le deficienze che oggi non desidero avallare.

Sin da questo momento, e senza richiedere alcun contributo al Tesoro dello Stato, si poteva invece trovare la via per un miglioramento. Come senatore e come medico sono convinto che la legge così formulata non potrà assolvere completamente all'assistenza sanitaria del coltivatore diretto, specialmente l'assistenza generica. Ce ne accorgeremo subito. Per tutti questi motivi ribadisco la mia astensione dal voto.

MARIANI. Brevissime parole perchè il senatore Bosi ha già illustrato sufficientemente le ragioni per cui la nostra parte si asterrà dal voto. Noi abbiamo ricevuto un'infinità di istanze soprattutto da parte dei coltivatori diretti dell'Italia meridionale, i quali hanno insistito perchè votassimo contro e che facessimo di tutto per non far passare la legge. Non si chiedeva questo evidentemente perchè l'assistenza medica fosse ritenuta superflua, ma perchè è viva la preoccupazione soprattutto nel Meridione in merito agli oneri che questa assistenza importa per i contadini. Questo è stato fatto presente da noi. Io formulo allora l'augurio che, quando si presenteranno i casi concreti, non ci si voglia affidare esclusivamente agli E.C.A. D'altra parte non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questi coltivatori che non sono in condizione di far fronte a tali oneri perchè si avrebbe un ulteriore causa di spopolamento delle zone depresse, che viceversa dovrebbero essere potenziate.

Ho tenuto a fare questa dichiarazione che vuole essere quasi un appello, per sottolineare l'intendimento che ci anima mentre ci asteniamo.

ANGELINI. Anche a nome dei miei colleghi democratici cristiani dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge che assicura l'assistenza sanitaria, ospedaliera ed ostetrica alla benemerita categoria dei coltivatori diretti.

Con questa legge, per la prima volta nel nostro Paese, si estende il beneficio dell'assistenza ad una vasta categoria autonoma e si apre così la speranza ad altri consimili categorie di poter anch'esse avanzare su questa strada. Intanto una massa di circa 7 milioni di lavoratori indipendenti, che indubbiamente rappresenta la parte sostanziale dell'economia produttiva del nostro Paese, si inserisce nel settore previdenziale, con un sistema veramente innovatore: l'autogoverno e l'autocontrollo.

I coltivatori diretti, pazienti, tenaci, instancabili nel lavoro, meritavano questa fiducia e il Partito democratico cristiano, al quale mi onoro di appartenere, non ha avuto in proposito alcuna incertezza. I suoi parlamentari, nell'altro ramo del Parlamento, hanno dovuto sostenere una vera battaglia perchè la previdenza a questa categoria avesse luogo al di fuori dell'I.N.A.M., ciò che invece volevano i social-comunisti, in quanto il sistema di questo istituto va riveduto e corretto. Altro punto che occorre sottolineare, nonostante le critiche dell'opposizione, è il massiccio intervento finanziario dello Stato, mai verificatosi per le categorie indipendenti.

Onorevoli colleghi, consapevoli come siamo che le conquiste dirette ad assicurare una vita migliore alla classe lavoratrice sono il frutto di tenaci lotte e di non pochi sacrifici, oggi, prima di accingerci a votare questo disegno di legge, vogliamo inviare da questa tribuna un saluto a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa assistenza, e nello stesso tempo, salutare i contadini d'Italia che con ammirevole fede hanno saputo attendere pazientemente per lunghi anni riponendo la loro fiducia nel Parlamento democratico e repubblicano, che oggi finalmente soddisfa le loro aspettative e le loro esigenze.

Ciò che resta incomprensibile per noi è che i socialisti e i comunisti, che si compiacciono di dichiararsi all'avanguardia di ogni iniziativa sociale, non votino a favore di questo disegno di legge perchè, è stato da essi dichiarato, non prevede l'assistenza farmaceutica, perchè il contributo dello Stato è insufficiente, perchè gli organi direttivi delle Casse mutue sono costituiti con metodi antidemocratici.

Durante la discussione generale abbiamo avuto modo di dimostrare le ragioni per le quali non ritenemmo per ora conveniente di estendere obbligatoriamente l'assistenza farmaceutica, pur lasciando tale facoltà alle Casse mutue comunali. Inoltre abbiamo avuto modo di sfatare le altre leggende, per cui non ci ripetiamo. Ma, ammesso anche che le riserve della opposizione abbiano serio fondamento, sta di fatto che con questo disegno di legge si colma una lacuna e si fa un considerevole passo innanzi verso la definitiva costruzione di quell'edificio della previdenza e dell'assistenza sociale, per il quale anche noi abbiamo speso tanto delle nostre energie.

Comunque sia, onorevoli colleghi, la realtà è questa: i coltivatori diretti vengono oggi inseriti nel sistema assistenziale. È un grande avvenimento che si compie: ne siamo lieti anche perchè ciò avviene con il nostro voto favorevole.

SPALLICCI. Tutte le critiche a questo progetto di legge non valgono ad infirmare il ragionamento che bisogna far presto. È parecchio tempo che questo disegno di legge è in gestazione ed è bene che finalmente i benefici, quali che siano, che porta con sè siano goduti dalle classi lavoratrici cui provvede. I coltivatori diretti non devono lagnarsi di qualche lacuna perchè è naturale che le leggi non siano perfette: la stessa Costituzione non è tale. Questo non impedisce che con il tempo ogni cosa sia perfettibile. I coltivatori diretti pensino che tanti loro confratelli lavoratori indipendenti, come gli artigiani, anch'essi non abbienti, sono tuttora privi di assistenza. Non graviamo allora le finanze della Repubblica che sta facendo le ossa, a favore di una sola categoria, dimenticando altre categorie che pure hanno gli stessi diritti. Per queste ragioni credo di non forzare la mia coscienza votando a favore del disegno di legge.

MARINA. Mi rifarò in parte a quanto ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale. In effetti questa legge è un parto non felice nel suo complesso, pure essendo una prima idea di quella che dovrebbe essere, e che la nostra parte ritiene una necessità di carattere generale, l'assistenza obbligatoria per tutti, in quanto che la nostra parte ritiene che in questo campo vi debba essere quella che si chiama la solidarietà nazionale. Tutti dovrebbero essere obbligatoriamente iscritti in una lista generale e contribuire, secondo i propri cespiti, all'assistenza collettiva, perchè noi riteniamo che la salute sia un bene primordiale dell'uomo e proprio per coloro che meno hanno sia necessaria perciò l'assistenza collettiva. Tale principio, del resto, già si applica in Paesi del nord-Europa ed apporta benefici notevoli, dato che molti abbienti versano il proprio contributo senza quasi usufruire dell'assistenza, di modo che tali contributi vanno a beneficio di coloro che ne hanno bisogno. L'assistenza in questi Paesi viene assicurata con larghezza a differenza di quello che noi facciamo con questa legge.

D'altra parte noi ci troviamo di fronte ad una legge che, pur con i suoi svantaggi, ha anche, a mio giudizio, un elemento attivo, ossia quello di entrare subito in funzione. Essa potrà essere perciò quella che io chiamerei una legge-cavia, che consentirà di vedere quello che faranno gli interessati attraverso l'autogoverno e l'autocontrollo. Si potrà così studiare anche una riforma di quel grande organismo che è l'I.N.A.M., che, a giudizio della

nostra parte, oggi come oggi funziona male, con grandissimo dispendio di energie e di denaro, senza apportare un beneficio sufficiente agli interessati.

Per il timore grandissimo che un rinvio all'altro ramo del Parlamento possa provocare un nuovo insabbiamento di questo disegno di legge, dichiaro che voterò favorevolmente, come certamente voterò favorevolmente a voi (*rivolto alla sinistra*) se vi farete promotori di un disegno di legge che completi le lacune di questa legge così da renderne il funzionamento più perfetto. È logico che lungo la strada si accomodi la soma e questa legge, che per noi è un esperimento, indubbiamente metterà in evidenza una quantità di deficienze che ora non si possono vedere. La casistica, come giustamente ha detto il senatore Bosi, è infinita in questo campo: abbiamo dei miserabili e dei ricchi, e tutta una gamma di persone che possono essere assistite gradualmente, di più o di meno, a seconda delle loro disponibilità. Questo esperimento ci permetterà di vedere quali potranno essere i rimedi pratici più idonei perchè la legge possa essere migliorata. Ora, fatta la somma dei vantaggi e delle deficienze, del bene e del male contenuti in questa legge, constatato che la bilancia pende dalla parte del bene, dichiaro di approvare il presente disegno di legge.

BARBARESCHI. Desidero fare una dichiarazione di voto che non avrebbe avuto ragion d'essere se l'interpretazione della nostra astensione, da parte del collega Angelini, non avesse equivocato su quello che è stato il nostro orientamento. Abbiamo speso in questo ramo e nell'altro ramo del Parlamento tutta la nostra attività, tutta la nostra buona volontà e la nostra capacità perchè questa legge fosse una cosa diversa da quel disegno di legge che era stato inizialmente presentato proprio dalla maggioranza; e l'azione e l'opera nostra hanno determinato un certo risultato che è facile riconoscere dal confronto del progetto iniziale con il disegno di legge che stiamo per votare. Le lacune però sono ancora tali da non consentirci di dare la nostra approvazione al disegno di legge, il che non vuol dire che il provvedimento non contenga qualcosa di buono. È proprio per questo che ci asteniamo e non votiamo contro, il che sarebbe diverso: ci asteniamo perchè intendiamo poter proseguire con la maggiore libertà possibile l'azione necessaria per portare in breve tempo modifiche alla legge che stamattina sarà varata. Quello che è la nostra astensione, che non è avversione, cercheremo di dimostrarvelo attraverso l'azione che andremo svolgendo nel Paese, perchè non soltanto le classi lavoratrici interessate partecipino attivamente al lavoro necessario per l'applicazione di questa legge, ma partecipino altrettanto attivamente al lavoro che ci permetteremo di compiere per la perfezione della legge stessa.

GRAVA, *relatore*. Arrivati al termine di questa nostra fatica, permettete che anche il relatore dica una parola, Nell'iniziare la mia relazione espressi tutta la mia soddisfazione personale nel relazionarvi su questo disegno di legge che estende per la prima volta nel nostro Paese ad una benemerita e numerosa categoria di lavoratori indipendenti l'assistenza malattie, assistenza malattie che reclamavano da parecchi anni e della quale anch'io sono stato propugnatore. Ho detto altresì che questa legge non è perfetta, ma che è la cosa più perfetta che potevamo fare in questo momento date le nostre condizioni economico-finanziarie. Stava per spezzarsi la corda, senatore Boccassi, quando si volevano non dico i due terzi, ma solo un maggiore contributo da parte dello Stato, se non fosse intervenuto il nostro illustre Presidente; ed allora non avremmo dato alcun beneficio ai coltivatori diretti. Con questa legge abbiamo posto le basi (e se non lo dite voi lo diciamo noi) di un edificio solido sul quale potremo innalzare nuovi piani, perfezionandola e migliorandola. L'esperienza ci suggerirà i rimedi agli inconvenienti che la pratica attuazione della legge rivelerà. Dovete però riconoscere che questo disegno di legge apporta alla grande categoria dei lavatori diretti un beneficio. Non è, senatore Bosi, il cimitero delle buone intenzioni questo disegno di legge; noi diciamo che di buone intenzioni è lastricato il pavimento dell'inferno. Voi non ci credete, ma noi siamo convinti che queste nostre buone intenzioni non ci porteranno all'inferno, perchè siamo convinti di aver fatto opera buona... (*Inter-*

ruzioni dalla sinistra). Non seguirò i senatori Bosi e Barbareschi nel fare il raffronto tra quello che era il progetto di legge originario Bonomi e quello che noi abbiamo discusso in Commissione; ma debbo dire che il primo che ebbe il coraggio di presentarlo è stato l'onorevole Bonomi nel 1948. Dopo cinque anni, lo riconosciamo, voi ne avete presentato uno vostro, però io stesso sono testimone di quanto si è lavorato in questi cinque anni per arrivare al disegno di legge che non è neanche il vostro...

BITOSSI. Demagogia!

GRAVA, *relatore*. Il merito (lo ho già detto nella mia replica) non è soltanto di chi raccoglie, ma il merito il più delle volte è di chi semina. Ho vissuto anche io, e prima di voi, in mezzo ai contadini, perchè sono oltre 40 anni che vivo la loro vita e so quello che essi oggi richiedono. Tutte le Commissioni, della nostra come della vostra parte, che sono venute a parlare con noi chiedevano sì miglioramenti, però tutti ad una voce chiedevano l'approvazione immediata di questo disegno di legge, perchè tutti quei difetti, che io ho segnalato prima di voi nella mia relazione ed ho ribadito nella mia replica, li perfezioneremo. Dobbiamo tuttavia essere soddisfatti del lavoro compiuto.

Voi avete declinato ogni responsabilità, e noi vi dichiariamo che ce l'assumiamo tutta, ma lasciateci anche il merito di aver approvato questo disegno di legge.

Ordunque, per le ragioni espresse così bene dal senatore Angelini, per le ragioni che ho espresso nella mia relazione e nella mia replica, pur riconoscendo che la legge non è perfetta — ed il fatto che se anche voi (*rivolto alla sinistra*) l'aveste approvata non vi avrebbe impedito di presentare un altro disegno di legge che migliorasse queste disposizioni, ed in questo caso, se le nostre condizioni economiche ce lo permetteranno e secondo i suggerimenti dell'esperienza, saremo con voi — voterò favorevolmente e con molta soddisfazione, convintissimo di fare gli interessi della vastissima categoria dei lavoratori diretti, con la quale ho sempre vissuto e spero di continuare a vivere quei pochi giorni che ancora mi restano. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Dopo aver obiettivamente riconosciuto che il nostro compito è stato molto agevolato dall'ampio ed approfondito esame che di questo disegno di legge ha fatto la Commissione del lavoro della Camera dei deputati, nello spazio di 4 mesi in ben 82 sedute, ho il dovere di esprimere tutta la mia ammirata riconoscenza agli onorevoli colleghi appartenenti alla nostra Commissione, e a quelli che vi sono intervenuti eccezionalmente, per il prezioso e volenteroso contributo che hanno dato al sollecito esame di questo disegno di legge, onde non ne fosse ritardata la tanto attesa approvazione. In modo particolare va riconoscenza all'ottimo relatore, senatore Grava, per il diligente, intelligente e cordiale impegno col quale ha assolto il suo non facile incarico, rendendo ancora più agevole il compito della Commissione.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari